

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. XXVII
n. 4

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO

(Articolo 35, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Presentata dal Ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 dicembre 2001
—————



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE
ex Div. II - Prod. animali

RELAZIONE

Relazione al Parlamento sull' attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante " norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - articolo 35

La legge 11 febbraio 1992, n.157, che contiene norme per la disciplina del settore venatorio e per la protezione della fauna selvatica, si ispira, fondamentalmente, al principio della pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo pastorale nazionale, al fine di preservare le specie di fauna selvatica mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Ma soddisfa anche l'esigenza di dare attuazione alle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare alla Direttiva CEE n. 79/409 sulla conservazione degli uccelli selvatici ed alle Convenzioni di Parigi e Berna.

La legge 157/92 ha comportato, tra l'altro, rispetto alla precedente disciplina nazionale, una riduzione della durata della stagione venatoria, che si conclude improrogabilmente al 31 gennaio; una riduzione dell'elenco delle specie cacciabili; una diversa disciplina del regime di accesso ai fondi; l'adeguamento automatico ai sopravvenuti atti comunitari ed internazionali mediante la procedura prevista dall'art. 18, comma 3.

Circa il momento attuativo, non può sottacersi il ruolo svolto dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, il quale, organo tecnico-scientifico di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, ha elaborato, ai sensi dell'art. 10, comma 11, della legge nazionale, il primo documento orientativo contenente i criteri di omogeneità e congruenza da seguire per la pianificazione faunistico-venatoria regionale. Il documento in questione si sofferma, in particolare, sulla gestione faunistica delle aree protette, nel contesto di una strategia complessiva di conservazione della fauna nel territorio nazionale; sugli istituti di protezione e produzione della fauna; sugli Ambiti Territoriali di Caccia, sulla loro natura e funzioni, fornendo, altresì, suggerimenti gestionali per alcune specie di fauna selvatica.

Ma i grandi protagonisti della riforma sono le Regioni e dalle Province autonome, titolari delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento, di orientamento e controllo previste dall'articolo 9 della legge 157/92.

Tali soggetti, ai sensi dell'articolo 35 della legge nazionale, devono, al termine dell'annata venatoria 1994/95, trasmettere al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

ed al Ministro dell'Ambiente una relazione sulla attuazione della legge medesima.

Sulla base delle relazioni di cui sopra, il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della già citata legge n. 157/92.

Occorre premettere che il passaggio dal momento legislativo a quello operativo si è rivelato molto delicato e difficile, in quanto la nuova legge, considerata nel suo insieme, presenta un articolato assai complesso, con particolare riguardo ad alcuni aspetti, quali l'applicazione della nuova disciplina sul territorio, da suddividersi in Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini, estesi non più di 15.000 ettari, come indicato dal documento orientativo dell'INFS sopra richiamato; il rispetto degli indici di densità venatoria, ai quali la pressione venatoria deve conformarsi; il principio del legame cacciatore - territorio e ad altri fattori che hanno comportato difformità e difficoltà applicative, con conseguenti ritardi a livello regionale nell'attuazione delle disposizioni della legge quadro. Per questi motivi, i termini di attuazione della disciplina della stessa legge sono stati, a più riprese, prorogati con decreti-legge e, infine, fissati definitivamente al luglio del 1997 dall'art. 11 bis della legge 649/96.

Con circolare n. 23234 del 25 luglio 1996, si è provveduto a richiedere alle Regioni le relazioni prescritte dalla legge anzidetta, accompagnate dai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi di attuazione della normativa nazionale. Si è chiesto che la relazione si soffermasse, in particolare, sull'applicazione delle seguenti disposizioni della legge 157:

- pianificazione faunistico- venatoria (art. 10);
- gestione programmata della caccia (art. 14);
- attuazione dell'art. 18, con riferimento al calendario venatorio regionale;
- rispetto della normativa comunitaria in materia (art. 1, comma 4);
- svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio (art. 22);
- numero di tesserini venatori rilasciati nell'ultima stagione venatoria.

Seppure più volte sollecitate, sono pervenute le relazioni di 19 Regioni. Le restanti Regioni, comunque, sono state informate della situazione e dell'urgenza di adempiere alla disposizione in esame anche nel corso della riunione tenutasi presso questo Ministero il 21.4.1997.

In sintesi, si può dire che, in ordine al recepimento della legge in questione, quasi tutte le Regioni hanno provveduto con apposite leggi ad adeguarsi alla normativa nazionale, con la sola eccezione delle regioni Sardegna, Sicilia e della provincia di Bolzano, le cui proposte di legge sono state

rinviate dal Governo ed attualmente sono all'esame della Corte Costituzionale. Nell'adeguamento alla normativa nazionale, non sempre le Regioni hanno seguito pedissequamente i principi e le disposizioni della legge 157/92.

Per la pianificazione faunistico-venatoria (art. 10 legge 157/92), la maggior parte delle Regioni ha in via di predisposizione il Piano regionale, mentre soltanto una minoranza, stando ai dati a disposizione, si è dotata in via definitiva di questo fondamentale strumento programmatico. Il piano regionale comprende istituti, quali le oasi di protezione, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fini alla costituzione della densità ottimale per il territorio; i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, al fine di ricostituzione delle specie autoctone; i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricole; le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani; i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 8, dell'alegge n. 157/92.

Per la gestione del territorio ai fini venatori (art. 14), quasi tutte le Regioni hanno provveduto ad istituire gli Ambiti Territoriali di Caccia, di dimensioni subprovinciali, omogenei e delimitati da confini naturali, dove l'attività venatoria viene svolta sulla base del carico venatorio stabilito, ex art. 14, comma 7, della legge n. 157/92, dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

L'attuazione dell'articolo 18 della legge in esame deve essere visto alla luce delle modifiche apportate all'elenco delle specie cacciabili, a seguito dell'adozione dei DPCM 22 novembre 1993 e 21 marzo 1997, recanti l'esclusione di alcune specie dall'elenco medesimo per renderlo conforme alla normativa comunitaria in materia. Le Regioni si sono dotate delle norme necessarie per addivenire alla elaborazione del calendario venatorio annuale, secondo le previsioni contenute nella disposizione nazionale.

Per quanto concerne la facoltà di deroga prevista dall'art. 9 della Direttiva CEE n. 79/409, si deve constatare che le Regioni non si sono sempre attenute ai principi enunciati da due importanti pronunciamenti della Corte Costituzionale (sentenze nn. 168/99 e 169/99) che hanno riconosciuto allo Stato il potere di deroga, rilevando la necessità di un'apposita normativa nazionale di recepimento del regime di deroga ex art. 9, lett. c) della Direttiva n. 79/409, in quanto non previsto dall'attuale legge venatoria n. 157/92.

Ancora parziale ed insufficiente risulta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge nazionale, che prevedono l'istituzione di zone di protezione lungo le rotte

di migrazione dell'avifauna, malgrado che l'INFS abbia già da tempo segnalato alla Regioni gli ambiti da tutelare.

Inoltre, sono state costituite le nuove Commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio, ex art. 22 della legge 157/92 e hanno, altresì, provveduto ad integrare l'articolo 31 della legge nazionale, con la previsione di ulteriori sanzioni amministrative.

Pertanto, sulla base delle relazioni fatte pervenire dalle Regioni, si può sintetizzare, come segue, Regione per Regione, il quadro dell'applicazione della disciplina statale, rappresentato, ad ogni buon fine, anche nel prospetto allegato (All. 1). Lo schema sintetico, si precisa, fotografa la situazione di attuazione della normativa nazionale fino alla data dell'ultima proroga concessa al luglio 1997 e non tiene conto degli eventi intervenuti successivamente.

IL MINISTRO


ALLEGATI

REGIONE VALLE D'AOSTA

In data 27 agosto 1994 la Regione Autonoma Valle d'Aosta si è dotata della legge regionale n.64 "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria aggiornata con legge regionale del 2 settembre 1996, n. 33,

La Regione Valle d'Aosta, non essendo oggetto di importanti rotte di migrazione dell'avifauna, non ha previsto l'istituzione di particolari zone di protezione, ma ha inserito il divieto di cacciare sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi.

Per quanto riguarda le procedure di deroga, la Regione non ha previsto di effettuare prelievi in regime di deroga per il periodo 1.999-2000.

Applicazione art. 5 L. 157/92

Nella Regione è vietata la caccia da appostamento fisso e quindi non è stato previsto il rilascio di autorizzazioni in tal senso né la stesura di regolamenti relativi all'allevamento, alla vendita e alla detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili.

Applicazione art. 6 L. 157/92

La Regione ha rilasciato una sola autorizzazione sul territorio valdostano allo svolgimento dell'attività di tassidermia.

Applicazione art. 10 L. 157/92

Con deliberazione di Giunta regionale è stata approvata la bozza di Piano faunistico venatorio regionale, che sarà sottoposta entro breve al vaglio del Consiglio regionale.

Nel frattempo, nella redazione del calendario venatorio, già sono introdotti i principi base della pianificazione venatoria e dei prelievi di selezione, commisurato alle effettive consistenze faunistiche.

Principio base della pianificazione faunistico-venatoria affrontato dal Piano è l'**individuazione degli istituti faunistici** (oasi di protezione; comprensori alpini, aree protette, aree a caccia privata, ecc) previsti dalla vigente normativa.

La situazione esistente è stata analizzata e modificata ed ha portato all'eliminazione di alcune Oasi di protezione esistenti, giudicate non funzionali; alla trasformazione in Aree a caccia specifica di quelle caratterizzate da elevate densità faunistiche per alcune specie di ungulati e al mantenimento delle rimanenti.

Il Piano faunistico fornisce inoltre i criteri per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie basandosi sulle indicazioni dell'IN.F. S.

Tra le attività, in qualche modo legate all'esercizio venatorio, il Piano disciplina anche l'allenamento, addestramento e gare dei cani da caccia, proponendo delle zone adatte a tali scopi.

Il punto fondamentale affrontato dal Piano è l'applicazione del concetto di **caccia programmata**, realizzata attraverso la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale in **Comprensori alpini**, a livello dei quali si realizza il legame cacciatore-territorio e la programmazione del prelievo. Come sopra accennato, l'istituzione dei Comprensori alpini quali nuove unità di gestione faunistica comporta per la Valle d'Aosta una profonda trasformazione con risvolti emotivi e a volte conflittuali.

Pertanto, al fine di agevolare l'attuazione immediata della caccia programmata, il Piano propone, per il suo primo periodo di validità, una suddivisione del territorio regionale in tre Comprensori alpini, comprendenti più Comunità montane.

Il Piano, una volta fissata la densità faunistica regionale, assegna poi i cacciatori (inclusi quelli non residenti) ai vari Comprensori alpini, sulla base dei valori di presenza faunistica e in base alle relative specializzazioni venatorie. Tali Comprensori rappresentano, in una siffatta organizzazione faunistico-venatoria, le unità territoriali a livello delle quali sono attuate la **gestione programmata della caccia**, le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, gli interventi per il miglioramento degli habitat e gli interventi di mitigazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.

In previsione, la gestione tecnica dei Comprensori alpini (quella amministrativa di coordinamento è deputata al Comitato regionale per la gestione venatoria) è affidata ai Comitati di gestione, all'interno dei quali sono rappresentate diverse componenti (associazioni venatorie, agricole, ambientaliste, enti locali e regionali), cui competono le attività sopra elencate.

Applicazione art. 18 L. 157/92

Ai fini dell'esercizio venatorio, nella stagione 1999/2000 è stato consentito l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: camoscio, capriolo, cinghiale, cervo, volpe, lepre, gallo forcello, coturnice, pernice bianca, allodola, beccaccia, cesena, colombaccio, merlo, fagiano, ghiandaia, quaglia, starna, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora

Applicazione art. 19 L. 157/92

Dal 1993 è stato previsto il controllo della specie cinghiale sul territorio non soggetto a vincoli di protezione, in applicazione dell'art. 18 della Lr. 64/94.

Nel 1999 è stato nuovamente predisposto un programma di contenimento di questa specie, eseguibile da agenti del Corpo Forestale valdostano con l'eventuale collaborazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni, purchè in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio e dei cacciatori esperti qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Valle d'Aosta. Gli abbattimenti sono stati effettuati laddove il Corpo Forestale valdostano ha riscontrato danni causati dal cinghiale alle produzioni agricole, ai terreni coltivati e ai pascoli, o alle opere approntate sugli stessi.

Applicazione art. 22 L. 157/92

In applicazione dell'art. 22 della L.157/92, la L.r. n. 64/94 ha previsto, all'art. 34, l'ottenimento dell'abilitazione venatoria e il rilascio della licenza di porto d'armi per uso caccia previa frequenza di corsi e superamento di esame. Le modalità di svolgimento del corso e il programma dello stesso sono stati stabiliti con apposito regolamento

Applicazione art. 26

La regione Valle d'Aosta ha previsto un fondo destinato al risarcimento per i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica agli agricoltori. I criteri per la valutazione del danno effettivo e per la definizione dell'ammontare del risarcimento sono stati definiti con apposito regolamento.

Infine, durante l'ultima stagione venatoria sono stati **rilasciati 1628** tesserini venatori. I cacciatori non residenti ammessi in Valle d'Aosta corrispondono circa al 3% dei cacciatori residenti e i criteri per la loro individuazione sono determinati dal Comitato regionale per la gestione venatoria e approvati dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e risorse naturali.

REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte, con legge regionale 11 aprile 1995, n. 53, ha provveduto, in un primo momento, al recepimento parziale della normativa nazionale di cui alla legge n. 157/92, disciplinando la gestione della caccia programmata su quella parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale non destinato a protezione della fauna o alla gestione privata della caccia.

Sulla base di tale normativa, la Giunta regionale, con delibera n. 179-45728 dell'8 maggio 1995, ha individuato i confini della zona faunistica delle Alpi ed ha costituito 21 **Ambiti Territoriali di Caccia**, tenuto conto dei piani faunistico-venatori predisposti dalle Province e definendo per ogni ATC il numero dei cacciatori ammissibile, nonché i criteri per la loro ammissione in Piemonte o in altre Regioni. Inoltre, con il provvedimento n. 207-16473 del 3.2.97, sono state introdotte norme per uniformare le attività degli ATC.

Successivamente, con legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996, si è completata l'attuazione della predetta disciplina nazionale, con l'avvio delle procedure per la predisposizione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei piani provinciali definitivi, la cui conclusione è prevista per il 30 settembre 1997.

In data 5 agosto 1994, la Giunta regionale ha provveduto ad individuare le zone di protezione interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna con un provvedimento che è ancora in fase di approvazione.

Con provvedimenti amministrativi, la Giunta regionale ha definito i criteri per la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, nonché quelli per il funzionamento del Fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole.

Per quel che concerne la materia dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, essa è stata adeguata con legge regionale n. 70/96.

REGIONE LIGURIA

La Regione LIGURIA ha recepito la legge 157/92 con legge regionale 1 luglio 1994, n° 29. Nell'annata venatoria 95/96, non essendo ancora predisposti tutti i piani faunistico - venatori provinciali e quindi non ancora perimetrati gli ATC e i comprensori alpini, è stata emanata la legge regionale 14 agosto 1995 n. 42, concernente disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96.

Attualmente la Regione sta predisponendo il Piano Faunistico Venatorio Regionale.

Circa l'applicazione dell'art. 10 della legge 157/92 la Regione ha approvato gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, con delibera della giunta regionale n. 602 del 24 febbraio 1995.

Circa l'applicazione art. 14 legge 157/92, la Regione, con la legge regionale n. 42/95, ha normato il funzionamento degli ATC e CA.

In ottemperanza a dette norme le Province hanno provveduto alla gestione degli ATC e CA istituiti in via provvisoria, in attesa della delimitazione e perimetrazione definitiva di tali istituti e della costituzione dei comitati di gestione di cui all'art. 20 della legge regionale 29/94.

Con riferimento al calendario venatorio della stagione 96/97 di cui alla legge regionale 7 agosto 96 n. 36, esso è conforme alle disposizioni dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/92.

Circa l'applicazione dell'art. 1, comma 4, della legge 157/92, la Regione, con delibera della giunta regionale n. 158 dell'11 febbraio 1994, ha approvato lo studio e la cartografia relativi alle rotte di migrazione dell'avifauna in Liguria. Sulla base di detti elementi, le Province hanno istituito, lungo le rotte di migrazione, particolari zone di protezione evidenziate nei piani faunistici provinciali.

Per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 9 della direttiva CEE 79/409, con delibera della giunta regionale n. 1515 del 24 maggio 1996, è stata applicata la deroga alle specie storno e passero in quanto specie dannose per la produzione agricola.

Circa l'attuazione dell'art. 22 della legge 157/92, la materia è stata delegata alle province con legge regionale n. 29/94.

Infine il numero dei tesserini venatori rilasciati nella stagione venatoria 95/96 ammonta a n. 32.238 unità.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha recepito la legge 157/92 con la legge regionale n. 26/93 recante : " Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".

Si sintetizzano, qui di seguito, le principali disposizioni contenute negli otto Titoli nei quali è suddivisa la L.R. 26/93.

1) ZONE DI PROTEZIONE

In attuazione della direttiva CEE 79/409, relativamente alla istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione, finalizzate alla conservazione o al ripristino di biotipi idonei ad ospitare in particolare le specie elencate nell'allegato I della direttiva CEE di cui trattasi, la Regione Lombardia ha istituito aree a parco naturale con divieto di caccia, riserve naturali integrali ed orientate, nonché le cinque oasi rispondenti ai requisiti della Convenzione di Ramsar. Molte di queste zone di protezione sono costituite da boschi planiziali e ripariali laterali agli affluenti di sinistra del fiume Po, unitamente a lanche, morte e mortizze.

La componente alpina e prealpina in generale è caratterizzata da una buona copertura arborea, interrotta da pascoli e radure, che costituisce per le sue caratteristiche una vasta zona di rifugio per numerosi migratori di ambiente arboricolo mentre i laghi prealpini costituiscono zone di rifugio per anatidi. Sono invece carenti ambienti paludosi in conseguenza delle bonifiche dei secoli passati.

Si può aggiungere peraltro che la Regione Lombardia rivolge particolare attenzione allo studio in particolare degli uccelli migratori, attraverso l'attività di inanellamento nelle sue stazioni ornitologiche e mediante l'uso dei Radar; essendo inoltre i migratori specie di interesse sovranazionale, la Regione Lombardia collabora strettamente con programmi di studio internazionali.

2) RICHIAMI VIVI

Il prelievo dei richiami vivi da autorizzare in deroga in quanto richiede l'uso di mezzi proibiti quali sono le reti ha potuto essere effettuato nel triennio con fasi alterne, a seguito di sentenze di sospensione da parte del Tar di Milano dell'atto deliberativo regionale.

Quanto sopra non ha permesso di rifornire adeguatamente di richiami, i circa 35000 cacciatori lombardi, interessati alla opzione di caccia da appostamento fisso e vagante (appostamento temporaneo).

3) PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è in fase di progettazione, e, dal momento dell'affidamento dell'incarico di stesura alle tre università lombarde sarà disponibile entro due anni, presumibilmente entro il 1998.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-SILVO-PASTORALE NELLE PROVINCE

Per quanto riguarda invece la pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, questa è stata realizzata nelle 11 province lombarde attraverso i Piani Faunistici Venatori Provinciali.

Tutte le Province hanno suddiviso il territorio di pianura in A.T.C. (Ambiti territoriali di caccia) con superfici, nella maggioranza dei casi, di 15000 ha di territorio agro-silvo-pastorale.

Tale dimensione suggerita dal documento orientativo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art. 10, comma 11 L. 157/92) quale più idonea a garantire il legame cacciatore - territorio ha inizialmente trovato resistenze nelle province ad alta densità venatoria. Con un anno di ritardo le province di Bergamo e Brescia hanno peraltro approvato il P.F.V.P. con la suddivisione del territorio sostanzialmente in linea con le indicazioni della L.R. 26/93.

Il triennio di esperienze ha evidenziato come il legame del cacciatore al territorio abbia forte significato qualora ci si trovi ad operare in un contesto di "buona qualità ambientale", una bassa antropizzazione del territorio e una densità venatoria non eccessivamente elevata.

All'interno della Pianificazione Venatoria Provinciale non risultano soddisfacenti le modalità di risarcimento del danno da fauna (selvatica cacciabile, selvatica protetta, domestica inselvaticata), da cui deriva il malcontento e contenzioso tra le categorie dei cacciatori e degli agricoltori.

5) PRELIEVO VENATORIO

Il prelievo venatorio attraverso piani di abbattimento va organizzato sulla base di censimenti e conteggi effettuati da operatori esperti con la supervisione, e/o, approvazione dei risultati ottenuti, di personale esperto afferente alle Amministrazioni provinciali.

Solo in questo modo i risultati dei censimenti saranno inconfutabili e sulla base di questi dati potranno essere impostati piani di prelievo realistico.

Dalla correttezza e competenza con cui si eseguono i censimenti e si pianificano i piani di abbattimento derivano anche i criteri di ammissione, in particolare nei comprensori alpini, dove oltre al riferimento degli indici di densità venatoria si deve altresì tener conto della densità accertata di consistenza faunistica oggetto di prelievo venatorio.

L'attuale formulazione con un tetto giornaliero massimo di capi prelevabili, sia per specie pregiate di "zona Alpi" che per l'avifauna migratrice è una impostazione della pianificazione superata e antitecnica.

In mancanza di dati affidabili sulla densità di specie considerate a rischio è preferibile ridurre drasticamente il nu-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero di giornate di caccia lasciando immutato il tetto del prelievo giornaliero.

6) DEROGHE DIRETTIVA CE 409/79

Le specie cacciabili in deroga hanno costituito e costituiscono, anche dopo la sentenza 272/96 della Corte Costituzionale, motivo di grave tensione, soprattutto all' interno delle province più legate alle cacce tradizionali ai migratori.

Pur avendo la Regione Lombardia attuato le deroghe nel rispetto pieno di quanto previsto dall'art.9 della Direttiva CEE, già nella stagione venatoria 1994/95 la deliberazione attinente è dapprima stata sospesa dal Commissario di Governo, su ricorso delle Associazioni ambientaliste, ricorso in seguito respinto dal Tribunale Amministrativo regionale (TAR).

Nella stagione venatoria 1995/96, analoga deliberazione, è nuovamente stata sospesa dal Commissario di Governo, ma in questo secondo caso il TAR ha accolto il ricorso degli Ambientalisti.

E' evidente a questo punto la forte esigenza di chiarezza.

7) CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Per quanto riguarda il controllo della fauna selvatica, le operazioni risultano essere scarsamente incisive a ridurre effettivamente le specie "peste" quali in particolare sono i corvidi (cornacchia grigia), le nutrie e i piccioni torraioli.

8) DIVIETO DI CACCIA NEI PARCHI NATURALI REGIONALI

La recente legge regionale di modifica della I.r. 86/83, in corso di approvazione, che ridefinisce parte della superficie dei Parchi naturali regionali con la nuova dizione "Parchi Regionali", ha risolto un gravissimo problema in Lombardia.

Nel rispetto dell'attuale normativa il territorio con divieto di caccia in zona Alpi copre una superficie del 20%, mentre in pianura si arriva al 21% contro il 25% previsto dalla I.r. n. 26/93.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Provincia di Bolzano, come si diceva sopra, ha varato un disegno di legge per l'adeguamento alla normativa statale, che attualmente si trova all'esame della Corte Costituzionale.

Si deve comunque precisare che la pianificazione faunistica venatoria e la gestione programmata della caccia vigono in tale provincia fin dal 1964 ai sensi della legge n. 30/64.

Gli istituti faunistici in ambito provinciale sono: le riserve di diritto; le riserve private di caccia; le bandite e le oasi di protezione. L'esercizio della caccia è previsto nelle riserve di diritto e in quelle private.

Per quanto riguarda gli ATC, essi in pratica già esistono dal 1964. Le riserve di caccia di diritto sono 144 e per lo più corrispondono ad un territorio comunale. Ogni cittadino ha la possibilità di esercitare la caccia nel comune di residenza.

Per quanto riguarda il calendario venatorio provinciale la norma di attuazione sullo statuto speciale della regione Trentino Alto Adige stabilisce l'autonomia della Provincia, nel rispetto dei livelli di protezione derivanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie in materia.

Circa l'istituzione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, esse sono rappresentate dai biotopi protetti di cui all'art. 9, comma 2, della legge prov.le 14/87, nonché dalle oasi di protezione rappresentate dai territori demaniali. Queste aree sono distribuite irregolarmente sul territorio provinciale e rappresentano il 16% di esso.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è regolamentata dalla legge provinciale n. 14/87, art. 12. Si tratta di un esame molto articolato con prove pratiche ed esame orale su diverse materie.

Infine, nell'ultima stagione venatoria sono stati rilasciati n. 139 tesserini venatori.

PROVINCIA DI TRENTO

La Provincia di Trento ha adeguato la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24, "Norme per la protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia", ai principi fondamentali di grande riforma contenuti nella legge n. 157/92 con L.P. 26 agosto 1994, n. 2.

In termini generali l'articolo 5 della L.P. n. 24/91, prevede, al comma 5, che "ai sensi dell'articolo 14, comma 17, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il piano faunistico e la disciplina per l'articolazione del territorio e per la gestione della caccia di cui agli articoli 14 e 23 sostituiscono in Provincia di Trento la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria".

Nel dettaglio si informa come:

1. Il piano faunistico provinciale, di cui al già citato articolo 5, volto tra l'altro ad individuare le misure per il miglioramento del patrimonio faunistico, anche attraverso specifiche articolazioni del territorio (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, ecc.) è in fase avanzata di predisposizione, avendo la Giunta provinciale affidato uno specifico incarico di consulenza con deliberazione n. 13556 di data 24 novembre 1995.
2. L'articolo 14 della L.P. n. 24/91 stabilisce che, "in armonia con le disposizioni dell'articolo 4 (zona delle Alpi) e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30".
3. La disciplina relativa alle specie cacciabili e al calendario venatorio è dettata dagli articoli 29 e 30 della L.P. n. 24/91, ove è fatto espresso richiamo ai disposti dell'articolo 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'articolo 5 del D. lgs. 16 marzo 1992, n. 267: "Lo standard di protezione della fauna selvatica è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale".
4. L'articolo 27, comma 4 della L.P. n. 24/91 prevede che la Giunta provinciale istituisca zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e provveda all'adozione delle altre misure di protezione ambientale previste dall'articolo 1, comma 5, della L. n. 157/92 secondo le modalità stabilite dalla L.P. 23 giugno 1996, n. 14, recante "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico". In base a tale legge sono stati istituiti 38 dei 68 biotopi di interesse provinciale individuati dal Piano urbanistico provinciale.

L'applicazione delle direttive comunitarie e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica è prevista al comma 3 dell'articolo 29 della L.P. n. 24/91, in

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

particolare per quanto concerne l'adeguamento dell'elenco delle specie oggetto di caccia.

Per quanto poi concerne la deroga di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409 CEE del 2 aprile 1979, l'articolo 31, comma 4 della L.P. n. 24/91, stabilisce la procedura applicativa in base alla quale la Giunta provinciale, su proposta del Comitato faunistico provinciale, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina annualmente nel Calendario venatorio le specie non comprese nell'allegato II della citata direttiva che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le condizioni nonché le modalità di cattura e di abbattimento.

5. La disciplina degli esami venatori è stabilita dall'articolo 39 della L.P. n. 24/91, che recepisce i principi dell'articolo 22 della L. n. 157/92 con particolare riferimento alla fissazione delle modalità per lo svolgimento degli esami. La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 3849 di data 4 aprile 1996 ha disciplinato in dettaglio l'organizzazione delle sessioni di esame che risultano articolati in tre parti:

- a) una prova pratica relativa all'uso delle armi;
- b) una prova scritta in forma di quiz;
- c) una prova orale nel corso della quale viene, tra le altre cose, valutata la capacità del candidato di riconoscere le principali specie della fauna selvatica nazionale.

6. Nel corso del 1995 la Provincia di Trento ha rilasciato n. 454 tesserini venatori per l'esercizio della caccia sul restante territorio nazionale.

I permessi di caccia rilasciati in Provincia di Trento per la stagione venatoria 1995/96 sono risultati essere 7.738.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

La regione Friuli-Venezia Giulia, con L.R. n. 21/1993 e L.R. n. 24/1996 ha provveduto ad adeguare la propria legislazione in materia venatoria ai principi contenuti nella legge n. 157/1992.

In merito alla pianificazione faunistico-venatoria, si sta provvedendo a dare attuazione agli adempimenti di cui all'art. 1 della L.R. n. 24/1996, che prevede la redazione di un piano faunistico regionale quale risultato del coordinamento dei piani faunistici provinciali.

L'attività e l'organizzazione venatoria, impostata sulle riserve di caccia di diritto istituite con la legge regionale n. 13/1969, espressamente richiamata dall'art.1 della L.R. n. 21/1993, presentata già condizioni di gestione faunistico-venatoria che possono considerarsi adeguate ai principi generali indicati nella legge n. 157/92.

Infatti nel territorio regionale sono presenti diversi istituti preclusi a qualunque forma di esercizio venatorio, fra cui otto oasi di protezione, una zona gestita dal Corpo forestale dello Stato nel Tarvisiano (24.000 ha.), diverse aree gestite dall'Azienda regionale delle Foreste (oltre 15.000 ha.), una zona di ripopolamento e cattura.

Ulteriori aree risultano precluse all'esercizio venatorio in quanto, a partire dalla stagione venatoria 1993/94, ha trovato applicazione il divieto di caccia di cui all'art 21, comma 1, lett. b), della legge n. 157/1992 nei parchi regionali costituiti con l'adozione da parte dei Comuni dei relativi piani di conservazione e sviluppo.

Attualmente è all'esame del Governo una nuova normativa sui parchi e sulle riserve naturali regionali, recentemente approvata dal Consiglio regionale, con la quale si è proceduto alla costituzione di 2 parchi regionali e di n. 10 riserve naturali in conformità alla legge n. 394/1991.

Fin dal 1971, inoltre, è vigente in regione un meccanismo autonomo per la determinazione del numero massimo di soci per ciascuna riserva di caccia di diritto, area nella quale si realizza uno stretto rapporto territorio-cacciatore, dotata di una zona addestramento cani e di una zona di rifugio.

In merito all'organizzazione venatoria territoriale, si ribadisce che la L.R. n. 13 del 1969, espressamente richiamata dall'art. 1 della L.R. n. 21/1993, ha individuato nella riserva di caccia di diritto l'unità venatoria gestionale; trattasi di ambiti coincidenti di norma con i singoli territori comunali la cui gestione è affidata all'Organo gestore riserve che la esplica ai sensi della citata L.R. n. 13/1969 e relativo regolamento di esecuzione.

Per le specie cacciabili e i periodi di caccia, la materia risulta compiutamente trattata dalla legge regionale n. 24/1996 (artt. dal 2 al 7), ai sensi della quale è stato redatto

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il manifesto per le norme vigenti nella stagione venatoria 1996/1997. Come si evince dal suddetto documento nell'annata venatoria 1996,,1997 non si è dato corso alle procedure previste dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 9 della sopra citata L.R, n. 24/1996 concernente l'applicazione delle procedure di deroga di cui all'art. 9 della Direttiva C.E.E. 409/1979.

Per l'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 della L.R. n. 24/1996. Attualmente si sta anche provvedendo all'individuazione dei valichi previsti dall'art. 22 della citata L.R. n. 24/1996.

In meiro agli esami per l'abilitazione all'esercizio venatoria, si è provveduto con l'art. 17 della L.R. n. 21/1993 e con l'art. 27 della L.R. n. 24/1996 ad uniformare la normativa regionale al contenuto dell'art. 22 della legge n. 157/1992.

Da ultimo si comunica che nel corso dell'annata venatoria 1995/1996 il numero di soci delle riserve di caccia di diritto è risultato complessivamente di n. 13.404 unità, così ripartito per provincia:

- Gorizia n. 976
- Pordenone n. 3.971
- Trieste n. 306
- Udine n. 8.1 51

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE VENETO

Con Legge regionale 27 giugno 1996 n.17 la Regione Veneto si è dotata del fondamentale strumento di pianificazione faunistico-venatoria previsto dall'art.10 della legge 157/92. Si può pertanto considerare concluso, almeno dal punto di vista della pianificazione, l'iter di applicazione della legge quadro nazionale.

Il Piano regionale recepisce ampiamente le scelte operate a livello provinciale, e ciò con particolare riferimento alla ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e Comprensori Alpini (C.A.).

Per quanto concerne in particolare gli A.T.C., interessante risulta l'impostazione differenziata della strategia di piano:

- per alcune provincie (Vicenza e Rovigo) si è optato per una scala sub-provinciale a maglia larga (due-tre Ambiti per provincia);
- per altre provincie (Venezia, Verona e Padova) si è ritenuto opportuno aumentare sensibilmente la ripartizione territoriale (cinque- otto Ambiti per provincia); per la provincia di Treviso è stata recepita una scala sostanzialmente "sovracomunale" (tredici Ambiti).

L'aver recepito in toto le indicazioni provenienti dalle realtà locali (certamente caratterizzate da tradizioni venatorie e contesti faunistico-ambientali non omogenei) consentirà di sperimentare "sul campo" i vantaggi e gli svantaggi attribuibili alle diverse impostazioni.

A seguito dell'approvazione del Piano si è provveduto a porre in essere la procedura prevista dall'art.15 comma terzo della l.157/92 (fondi sottratti alla gestione programmata).

Per quanto concerne le dinamiche faunistiche a maggior impatto, si richiamano le segnalazioni sempre più preoccupate provenienti dalle Amministrazioni provinciali (competenti nell'attività di controllo ex art.19 della 157/92) e da componenti imprenditoriali del settore primario relativamente alla presenza oramai endemica di cormorani e nutrie.

Per quanto riguarda la stagione venatoria 96/97, si può affermare che la medesima si è svolta regolarmente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Regione Emilia-Romagna ha recepito la Legge 157/92 con le disposizioni contenute nella L.R. 8/94.

Detta normativa, all'art. 3, individua gli strumenti di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria regionale e provinciale.

All'art. 7, comma 3, si prevede che i P.F.V. provinciali siano approvati su parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformità alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico-venatorio regionale.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 14 della legge 157/92, il Capo IV della L.R. 8/94 disciplina l'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e la programmazione dei prelievi venatori.

In particolare l'art. 30 riserva la perimetrazione degli A.T.C. alla Provincia, sia in ordine alle dimensioni che ai criteri per l'individuazione dei territori in essi ricompresi, sancendo riferimenti di massima. Tale perimetrazione deve inoltre essere successiva al piano faunistico-venatorio provinciale.

Il comma 2 prevede inoltre una prima perimetrazione di carattere sperimentale che diviene definitiva solo successivamente (entro il 31/1/1995) e che questa sia soggetta a revisione quinquennale in relazione alla validità del piano faunistico venatorio provinciale. Alla data odierna tutte le Province di questa Regione hanno provveduto alla perimetrazione degli A.T.C. nei territori di loro competenza. Non vi sono A.T.C. che interessino territori di Province e Regioni contigue.

In particolare il territorio regionale ricomprende in:

- Prov di Piacenza 17 ATC
- Prov. di Parma 9 A.T.C.
- Prov. di Emilia 4 A.T.C.
- Prov. di Modena 3 A.T.C.
- Prov. di Bologna 4 A.T.C.
- Prov. di Ferrara 9 A.T.C.
- Prov. di Forlì 6 A.T.C.
- Prov. di Ravenna 3 A.T.C.
- Prov. di Rimini 1 A.T.C.

Totale 56 A.T.C.

L'art. 31, dedicato alla costituzione del Comitato direttivo, riguarda la fase di avvio che contempla la costituzione di un comitato direttivo provvisorio, cui è affidato il compito di approvare lo statuto e di procedere alla nomina degli organi dell'A.T.C.

L'art. 32 disciplina gli organi dell'A.T.C., lo Statuto, la designazione dei rappresentanti degli Enti locali e richiama le disposizioni del codice civile relative alle associazioni non riconosciute al fine di caratterizzare l'A.T.C. come struttura associativa privata.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'art. 33 delinea i compiti degli A.T.C., in particolare dell'attuazione del piano faunistico-venatorio, del calendario venatorio, degli interventi per il miglioramento degli habitat e l'attività di ricognizione delle riserve ambientali e della consistenza faunistica tramite un programma annuale degli interventi controllati dalla Provincia.

Gli artt. 35 e 36 regolamentano i criteri e le modalità di iscrizione dei cacciatori sancendo "diritti" e priorità. L'applicazione di tali norme da parte degli A.T.C. regionali, in un primo momento, è stato molto difforme e l'Assessorato regionale competente è dovuto più volte intervenire tramite circolari.

Infine i successivi artt. 37, 38, 39, 40 regolamentano gli interscambi regionali, la partecipazione dei cacciatori alla gestione degli A.T.C., i doveri del cacciatore ed i divieti e facoltà in A.T.C.

La L. 157/92 all'art. 14 co. 7 prevede che le Regioni, nei successivi 90 giorni dalla comunicazione del Ministero degli indici di densità minima, approvino e pubblichino il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero.

La L.R. 8/94 all'art. 8 ha previsto che la Giunta regionale, sentito il parere delle Province e dell'INFS determini per ogni ambito territoriale di caccia l'indice di densità venatoria programmata, l'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia nei terreni umidi e nelle località interessate al passo delle principali specie migratorie, l'indice massimo delle presenze extraregionali.

Con delibera della Giunta regionale n. 3229/95 è stata individuata, per le stagioni venatorie 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99 una fascia da 1 cacciatore ogni 18 ettari fino a 1 cacciatore ogni 12 ettari entro la quale viene stabilito, annualmente, con apposita deliberazione della Giunta regionale, per ogni A.T.C. il numero di cacciatori ammissibili, compresi coloro che intendono praticare le forme speciali di caccia (art. 8, comma 1 lett. b) L.R. 8/94) nonché i cacciatori extraregionali.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18- comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, all'art. 50 prevede la predisposizione del calendario venatorio regionale.

Tale atto, da sottoporre preventivamente alla consultazione delle Province e delle associazioni di categoria, nonché al parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, deve indicare, tra l'altro l'elenco delle specie selvatiche prelevabili, i periodi e le giornate consentite, il carniere massimo per specie ed i periodi in cui è consentito l'addestramento dei cani.

In tale atto sono infine riportate le misure di salvaguardia delle produzioni agricole con l'individuazione dei terreni in attualità di coltivazione, nonché le norme relative all'uso del tesserino venatorio.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il calendario venatorio regionale rappresenta pertanto un punto di riferimento generale per le Province che, tramite i rispettivi calendari provinciali, possono - a norma dell'art. 18 della legge statale - autorizzare modificazioni dei termini contenuti nel sopracitato calendario regionale.

La Giunta regionale ha pubblicato in data 19 luglio 1996 il calendario venatorio relativo alla stagione 1996/97 di cui all'allegata deliberazione n. 1675 del 17/07/96.

In particolare per la stagione venatoria 1996/97 si è provveduto ad applicare il regime di prelievo in deroga per le specie di fauna selvatica presenti sul territorio regionale e non contemplati all'allegato II/A della direttiva comunitaria n. 79/408.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 22 della L.157/92, l'art. 46 della L.R. 18 febbraio 1994, n. 8 prevede l'istituzione, da parte delle Province, di una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed il medesimo articolo ne sancisce la composizione.

Il successivo art. 47 regola le procedure relative all'acquisizione, previo superamento dell'apposito esame da parte del cacciatore, ed al rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio.

Il medesimo articolo demanda ad apposite direttive vincolanti le specifiche modalità di svolgimento delle prove e del programma d'esame. Tali direttive - Deliberazione di Giunta regionale 7 marzo 1995 n. 66 - prevedono specifici programmi relativi alle materie di cui all'art. 22 della L. 157/92 e la predisposizione di questionari-quiz da divulgare e da utilizzare, da parte delle Province, per lo svolgimento della prova scritta di detto esame di abilitazione.

I tesserini rilasciati nella stagione venatoria 1995/96 sono qui di seguito riportati:

PIACENZA	4.259	6,39%
PARMA	6.792	10,18%
REGGIO EMILIA	6.288	9,43%
MODENA	7.914	11,87%
BOLOGNA	11.831	17,74%
FERRARA	3.991	5,98%
RAVENNA	9.578	14,36%
FORLII	9.688	14,53%
RIMINI	6.346	9,52%
TOTALE R.E.R.	66.687	100%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE MARCHE

La Regione Marche ha recepito la normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio con i seguenti provvedimenti:

- L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;
- L. R. 5 gennaio 1995, n. 8 "Modifica della legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria;
- R.R. 9 ottobre 1995, n. 41 "Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie";
- R.R. 12 gennaio 1996, n. 42 "Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e uso dei richiami vivi, in attuazione degli articoli 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7";
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 260 del 07103195. ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 05104/93 ad oggetto "L. 157/92, art. 1, comma 5 - Istituzione di n. 7 zone di protezione lungo alcune rotte di migrazione dell'avifauna attraverso le Marche";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3539 del 18/12/95 ad oggetto "L.R. 7195. art. 28 Disposizioni concernenti l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio".

Inoltre, per l'applicazione art. 10, L. 157/92 le singole Province hanno elaborato la prima stesura dei relativi Piani faunistico-venatori, sui quali la Giunta regionale ha formulato le proprie osservazioni. Tenuto conto di queste ultime le Province approveranno i Piani definitivi entro l'anno 1997.

I Piani faunistico-venatorio provinciali, articolati per comprensori omogenei, si articolano secondo le previsioni dell'art. 10, comma 8 della L. 157/92, ricomprendendovi i diversi istituti faunistici.

Per l'applicazione dell'art. 14 della legge 157/92, il Piano faunistico-venatorio regionale ha individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali di Caccia nella misura di otto A.T.C. (due per ogni provincia) ed ha stabilito il corrispondente Indice di Densità Venatoria regionale, aggiornabile annualmente sulla base dei dati censuari.

In merito all'applicazione dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 157/92, detta disposizione è stata recepita dall'art. 30 della L.R. 7/95. Per la stagione venatoria 1996/97 le specie cacciabili ed i relativi periodi di caccia, nonché il Regolamento venatorio sono stati definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 1583 del 03/06/96 ad oggetto: " L. R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio 1996/97".

In merito all'applicazione delle direttive comunitarie e convenzioni internazionali in materia, sono state istituite zone di protezione speciali lungo le rotte di migrazione dell'avifauna. Quanto, poi, all'applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Dir. 79/409/CEE, l'art. 30 della L.R.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7195 ha definito le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli ed i dati raccolti nell'esercizio venatorio.

Annualmente, con il Calendario venatorio regionale, le condizioni di deroga vengono meglio specificate quanto a:

- specie animali prelevabili in regime di deroga (per la stagione venatoria 1996/97: passero, passera mattugia, storno e taccola);
- modalità di prelievo (appostamento fisso e/o temporaneo);
- periodi temporali;
- quantitativi massimi prelevabili giornalmente e annualmente;
- modalità di annotazione delle giornate di caccia e del numero di capi prelevati, quali strumento di controllo del prelievo stesso anche in relazione ai rapporti annuali in tema di deroghe;
- applicazione delle sanzioni di natura amministrativa;
- divieto di commercializzazione dei capi abbattuti.

Per l'applicazione dell'art. 22 della legge n. 157/92, l'esame per l'abilitazione per l'esercizio venatorio è costituito da una prova scritta, mediante test a risposta multipla, e da una prova orale.

Infine, il numero di tesserini venatori rilasciati durante la stagione venatoria 1995/96, ritirati dagli utenti nei Comuni di residenza delle quattro Province marchigiane, è così articolato:

- Ancona: n. 11.281
- Ascoli Piceno: n. 8.654
- Macerata: n. 8.046
- Pesaro Urbino: n. 13.892

Il totale regionale, per la stagione venatoria 1995/96, ammonta a n. 41.873 utenti cacciatori.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE UMBRIA

Con la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 la Regione Umbria ha dato attuazione alla legge n. 157/92.

Per alcuni aspetti, quali ad esempio quelli relativi alla programmazione, è stata in gran parte mantenuta la impostazione già avanzata dalla precedente normativa regionale.

La nuova legge regionale disciplina in modo specifico tutte le materie che la legge n. 157/92 demanda alle Regioni o lascia indeterminate.

Nonostante il carattere minuziosamente descrittivo della legge n. 157/92, la legge regionale ha assunto un ruolo di notevole importanza per realizzare i nuovi istituti recati dalla legge di riforma, in una realtà locale che, a differenza di altre Regioni, non aveva esperienze e tradizioni di gestione programmata della caccia. Le materie più importanti in cui la legge regionale interviene in modo significativo sono infatti: a) i processi di pianificazione faunistico-venatoria, dando maggiori contenuti e un più decisivo ruolo di indirizzo al piano regionale; b) il rapporto di integrazione tra le funzioni di legislazione, programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione e le funzioni delle Province e degli altri soggetti che concorrono alla programmazione e gestione faunistico - venatoria; c) i principi della gestione Programmata della caccia, la cui disciplina dettagliata è rinviata ad apposito regolamento.

Sul versante della pianificazione la Regione Umbria ha realizzato da tempo importanti esperienze e, precorrendo i tempi, ha predisposto il proprio primo piano faunistico regionale fin dal 1983, che rappresenta ancora oggi un valido riferimento per i criteri e le indicazioni in esso contenuti e che ha consentito di sviluppare già in questi anni una forte azione programatoria e di gestione a fini faunistici del territorio.

Infatti, dal piano faunistico regionale sono derivati i piani annuali e pluriennali delle Province, che hanno rappresentato l'attuazione concreta della Pianificazione territoriale e degli interventi di gestione faunistica. La costante integrazione dei livelli regionali e provinciali ha permesso di conseguire un insieme coordinato e completo sia di documenti che di azioni programmatiche in questa materia.

Con la legge regionale di recepimento nella fase di prima attuazione, è stato mantenuto tale schema, che, fino all'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, prevedeva l'adozione dei criteri per la programmazione delle Province, al fine di offrire un quadro di riferimento unitario per l'elaborazione dei Piani Provinciali.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è stato approvato dal Consiglio regionale con una prima deliberazione del 23.7.1996, n. 228 rinviata dal Commissario del Governo con richiesta di chiarimenti e, successivamente, con delibera del 12.11.1996. n. 261.

In questo quadro le Province di Perugia e Terni avevano intanto provveduto alla approvazione dei propri Piani, definiti

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da ambedue le amministrazioni " primi documenti di base".

Recentemente, la Provincia di Perugia ha approvato il proprio Piano Faunistico Venatorio definitivo e la Provincia di Terni ha in corso di elaborazione il proprio.

La gradualità di applicazione della riforma recata dalla legge n. 157/92 è confermata dalla stessa L.R. n. 14 del 1994 che, oltre a fissare in un triennio, la durata di validità dei piani provinciali, all'art. 42 (norme transitorie) attribuisce uguale validità temporale alla prima ripartizione del territorio in Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Con deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995. n. 766, si approva la formazione di tre Ambiti Territoriali di caccia: ATC n. 1 - Alto Tevere - Perugino - Trasimeno; ATC n. 2 - Media Valle del Tevere - Valle Umbra - Spoletino - Valnerina; ATC n. 3 - Ternano Orvetano.

Successivamente con delibera di Giunta del 27.2.1996 n. 1239 sono state modificate le delimitazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1 e n. 2. Il Regolamento regionale del 3 aprile 1995 n. 19 "Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia" e successive integrazioni (17 agosto 1995 n. 37i e modifiche (14 giugno 1996 n. 11) disciplina la loro organizzazione. Ogni A.T.C. è composto dai seguenti organi: Comitato di Gestione; Presidente; Ufficio di presidenza; collegio revisori dei conti.

Le scelte relative al calendario venatorio sono state adottate valutando in primo luogo l'opportunità di tenere ferma la durata complessiva dei periodi di caccia indicati dall'art. 18 della legge 157/92 considerando la possibilità di spostamento di un uguale numero di giorni delle date di apertura e di chiusura, al fine di favorire gli interventi di gestione faunistica, mantenendo inalterato il periodo di prelievo.

L'avvio della riforma dell'attività venatoria che comporta nuove restrizioni alla mobilità del cacciatore, alle specie cacciabili ed ai periodi di caccia viene calato nella realtà regionale umbra quale novità assoluta.

I contenuti del calendario venatorio regionale consolidati negli ultimi anni e confermati nella stagione venatoria 1996/97 sono:

- PERIODI DI CACCIA - Anticipo dei periodi di caccia ad alcune specie, quale facoltà prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 157/92, che presenta i seguenti vantaggi:

- 1) per le specie stanziali, l'anticipo dell'apertura e il conseguente corrispondente anticipo della chiusura consentono di mantenere inalterato il periodo del prelievo stesso, non incidendo sulla quantità del prelievo ed operando interventi di gestione faunistico venatoria collegati alla gestione programmata della caccia in modo più razionale;
- 2) per il cinghiale, le Province hanno elaborato congiuntamente piani di gestione della specie che prevedono una strategia differenziata per le zone vocate e non vocate. anche in relazione ai danni provocati dai cinghiali;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- SPECIE CACCIABILI - La scarsa consistenza di alcune specie nel territorio regionale ne consiglia la limitazione o il divieto di caccia.
- DEROGHE ALLA DIRETTIVA CEE 409/79 - Essendo stati segnalati per alcune specie, quali passero, storno e taccola, gravi danni alle colture agrarie, ne è stato disposto il prelievo in deroga in applicazione del comma 2 dell'art. 9 della Direttiva CEE.
- GIORNATA DI CACCIA - E' stata adottata la formula della giornata a scelta del cacciatore stabilita dal comma 2 dell'art. 32 della L.R. n. 14/94. La possibilità di fruire di due ulteriori giornate settimanali per la caccia alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre e' contemplata dal comma 6 dell'art.32 della legge n. 157/92, in relazione alle consuetudini locali. Essendo in Umbria fortemente radicata questa tradizionale forma di caccia, si è ritenuto di consentirne l'utilizzazione, tenendo conto del limitato numero di cacciatori che realmente fruisce di cinque giorni di caccia settimanali.
- CARNIERI- Sono stati progressivamente dimensionati i quantitativi di selvaggina prelevabile giornalmente. A partire dal calendario 1995/96 e' stato portato da due ad un solo capo il carniero giornaliero per la starna.

Inoltre, nella fase di prima applicazione della legge 157/92 non si è ritenuto necessario istituire nuove zone di protezione lungo le rotte di migrazione della avifauna. ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della stessa Legge, avendo valutato come sufficiente la rete di ambiti protetti già esistenti, anche a seguito delle indicazioni generali fornite dall'Istituto Nazionale Per la Fauna Selvatica.

Il Territorio della Regione è comunque scarsamente interessato dalle principali rotte di migrazione della maggior parte delle specie.

La recente istituzione di Parchi regionali e di Aree regionali protette con la L.R. 3 marzo 1995 n. 9, oltre ad ampliare di 40.875 ettari il territorio destinato a protezione, ha potenziato il sistema di tutela della fauna, includendo, tra l'altro, definitivamente e nel loro complesso importanti zone umide prima solo parzialmente protette.

I calendari venatori annuali approvati dal 1992 al 1995 hanno comunque mantenuto gli istituti di protezione nei valichi montani e faunistici precedentemente individuati, applicando il divieto di caccia per un raggio di 1.000 metri (più di 300 ettari di superficie per ciascun valico).

Con il calendario venatorio 1996/97 sono stati soppressi i divieti relativi ai valichi faunistici al di sotto dei 600 metri di altitudine) e sono stati conservati per i valichi montani. Le province stanno valutando l'opportunità di istituire ambiti protetti nelle aree di ex valico faunistico in ragione della loro importanza in relazione al complesso sistema di aree protette verificato e ampliato in occasione della elaborazione del Piano faunistico venatori provinciali.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Per quanto riguarda l'attuazione dell'art. 22 della legge 157/92 la Regione Umbria ha normato la materia con la propria legge dell'11 gennaio 1979 n. 2 e successive modifiche e integrazioni (L.R. 4.3.88 n.7 e L.R. 2:7.91 n. 16).

- TESSERINI VENATORI RILASCIATI

Durante l'ultima stagione venatoria (1995/96) sono stati rilasciati complessivamente numero 45.966 tesserini venatori, di cui numero 34.036 dalla Provincia di Perugia e n. 11.930 della Provincia di Terni.

REGIONE TOSCANA

La Regione Toscana, con legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, ha dato applicazione a quanto previsto dalla legge quadro nazionale, disciplinando la gestione, la conservazione ed il prelievo del proprio patrimonio faunistico.

Successivamente a tale atto sono stati emanati i provvedimenti necessari a dare piena attuazione al dispositivo legislativo, primo fra tutti gli "Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria", approvato con Delibera del Consiglio Regionale 12 luglio 1994 n.292 (B.U. 24 agosto 1994, n.57, suppl. ord.), redatto, in mancanza dei previsti criteri di programmazione determinati dai competenti ministeri, tenuto conto del "Primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria" dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Con gli "Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria" sono stati stabiliti gli indicatori ed i parametri per garantire e promuovere omogeneità di programmazione, entro il sistema delle autonomie locali, nella materia caccia. La finalità di questo strumento di programmazione è stata in via prioritaria quella di definire le procedure e le indicazioni tecniche per la redazione dei piani faunistici venatori provinciali.

Si è quindi passati alla fase di completamento del quadro legislativo di riferimento con l'approvazione di diverse norme e regolamenti attuativi della legge regionale.

Si è infine completata l'istruttoria tecnica di verifica dei piani faunistici venatori provinciali, necessaria per procedere all'approvazione del "Piano faunistico regionale", approvato con Delibera Consiglio Regionale 26 luglio 1995 n.340. Attraverso esso, si è proceduto alla delimitazione dei Comprensori omogenei e dei 19 Ambiti Territoriali di Caccia toscani.

Al contempo si è assicurato il rispetto delle percentuali di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica e da destinare alla costituzione di istituti a gestione privata (aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie, centri privati per la produzione della fauna selvatica allo stato naturale, aree addestramento cani).

Con il Piano sono anche stati approvati i criteri per la corresponsione degli incentivi per i miglioramenti ambientali e per la detenninazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna, nonché i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali la presenza del cinghiale è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole. In tal modo sono state poste le basi per una migliore e più efficace opera di prevenzione dei danni alle colture, venendo incontro alle legittime aspettative del mondo agricolo che deve veder tutelate le proprie prerogative produttive.

Con Legge 7 settembre 1995 n.92 (B.U. 18 settembre 1995, n.59) si è proceduto alla determinazione della "Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale" di cui alla Legge regionale 4 set-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tembre 1976 n.64. Per ogni singolo complesso territoriale, sulla base di dati rilevati con precedenti ricerche, si è provveduto a determinare la destinazione d'uso a fini faunistico-venatori. Tale possibilità è stata considerata solo per le province dove la percentuale complessiva delle aree protette, a vario titolo, risultava, in base alle indicazioni fornite dalle stesse Amministrazioni provinciali, superiore al 20% della superficie agrosilvopastorale.

Al fine di regolamentare la mobilità dei cacciatori nei diversi Ambiti Territoriali di Caccia attraverso un sistema regionale di teleprenotazione, è stata approvata la Delibera Giunta Regionale 25 settembre 1995 n.4119, contenente le "Indicazioni per l'attivazione del sistema regionale di mobilità venatoria" (B.U. 12 ottobre 1995, n.65). Esso ha consentito, già per la passata stagione venatoria, la corretta fruizione di un numero massimo di venti giornate di caccia alla migratoria per ogni cacciatore, garantendo il rispetto del parametro regionale cacciatore/territorio.

A seguito della sentenza n.407 del 21 luglio 1995 del TAR Toscana I Sezione, con cui è stata annullata la proposta di deliberazione del Consiglio Regionale n.317 del 27 agosto 1993, è stata approvata la Delibera Consiglio Regionale 30 ottobre 1995 n.419 "Individuazione valichi montani interessati da rotte di migrazione dell'avifauna" (B.U. 29 novembre 1995, n.73). Con essa sono stati individuati, così come previsto dall'art. 32 della L.R. n.3 del 12/1/1994, i valichi montani in cui prevedere il divieto di caccia per una distanza di metri mille, a tutela delle popolazioni di uccelli lungo le rotte di migrazione. Rilevato che il superamento dell'Appennino viene effettuato dall'avifauna migratrice nei punti di minor quota, posti generalmente in testa alle principali falli fluviali, sono stati prescelti diciotto valichi montani per i quali il divieto di caccia è già in atto.

Alla luce dell'indagine sull'andamento della stagione venatoria 1995/96 è stato quindi approvato il Reg. 3 maggio 1996 n.3 "Regolamento di accesso e di gestione degli ambiti territoriali di caccia" (B.U. 13 maggio 1996, n.73), con il quale sono state apportate le necessarie modifiche al precedente regolamento. Il primo anno sperimentale di applicazione delle nuove normative in materia di Ambiti Territoriali di Caccia ha infatti suggerito alcune indicazioni tecniche per migliorare sia la fase di iscrizione e fruizione da parte dei cacciatori, sia la fase gestionale. In tale contesto sono inoltre state determinate le nuove norme per il funzionamento del sistema regionale per la prenotazione delle giornate di mobilità venatoria, per la migratoria o la selvaggina ungulata, e la preiscrizione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia per la stagione venatoria 1996/97.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE LAZIO

La Regione Lazio, con legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata della caccia", ha recepito la legge n. 157/92.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 10 della L. 157/92 (art. 10 L.R. n. 17/95), si comunica che con Deliberazioni della Giunta regionale n. 754 del 13/2/96 e n. 3387 del 24/4/96, sono stati emanati gli indirizzi regionali per la redazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Il Piano faunistico-venatorio regionale che coordina i Piani provinciali non è ancora stato predisposto in quanto le Province del Lazio non hanno ancora trasmesso i Piani provinciali; si comunica altresì che con Deliberazione della Giunta regionale n. 8750 del 20/11/96, è stato dato come termine ultimo per la presentazione dei suddetti Piani provinciali il 29 gennaio 1997.

Dopo tale data l'Amministrazione regionale procederà comunque alla Pianificazione faunistico-venatoria anche in assenza dei Piani provinciali.

In tale situazione per la gestione programmata della caccia nella stagione venatoria 1996/97 (art. 14 L. 157/92) con legge regionale 5/8/96, n. 33, "Disposizioni transitorie per la stagione venatoria 1996/97", questa Amministrazione ha:

- approvato un Piano faunistico-venatorio transitorio;
- individuato e delimitato gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) nel numero di 2 per ogni provincia;
- applicato gli indici di densità venatoria agli ATC;
- regolamentato l'accesso dei cacciatori agli ATC;
- affidato in via provvisoria la gestione degli ATC alle Province, non essendo ancora stati costituiti i relativi Comitati di gestione.

E' inteso che la pianificazione transitoria ha tenuto conto delle indicazioni delle Province.

Con lo stesso provvedimento legislativo sono stati approvati il regolamento di accesso agli ATC ed il Calendario venatorio per la stagione 1996/97.

La caccia in deroga per le specie Storno, Passero e Passera mattugia è stata autorizzata limitatamente ai Comuni con SAU investita a seminativi e colture arboree fruttifere superiori al 20%, al fine di prevenire e ridurre i danni alle colture stesse.

Su conforme parere dell'INFS è stata anticipata l'apertura della stagione venatoria al 1 settembre 1996 limitatamente alla specie tortora (D.P.G.R. n. 1584/96).

In applicazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 157/92 (art. 2 L.R. n. 17/95) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1404 del 22/3/1994, sono state istituite lungo le rotte di migrazione indicate dall'INFS zone di protezione per l'avifauna.

Per l'attuazione dell'art. 22 della Legge n. 157/92, (Art. 40 L.R. n. 17/95), si informa che gli esperti da inserire nelle nuove Commissioni provinciali sono stati individuati a mez-

zo di avviso pubblico e si sta procedendo alla nomina delle Commissioni stesse. Subito dopo si procederà a stabilire le modalità concrete per lo svolgimento degli esami. Attualmente operano le vecchie commissioni con le materie di esame adeguate alla nuova normativa.

Infine, si comunica il numero di tesserini venatori rilasciati dai Comuni del Lazio nelle ultime due stagioni venatorie:

- stagione venatoria 1994/95 n. 82.498
- stagione venatoria 1995/96 n. 79.480

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE ABRUZZO

La Regione Abruzzo, con legge Regionale 31 maggio 1994, n.30 ha provveduto a recepire le norme nazionali della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Successivamente, con LL.RR. 4/4/1995, n.33, 7/9/1995, n.124 e 19/8/1996, n.65, ha provveduto ad apportare i necessari aggiustamenti per ovviare ai piccoli problemi emersi in sede di prima applicazione della L.R.n. 30/94.

Per quanto concerne l'attività amministrativa legata al recepimento della normativa nazionale ed all'adempimento della normativa regionale, si precisa che il Consiglio Regionale:

- con deliberazione n. 1115/16 del 21/12/1994, ha adottato lo "Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia;
- con deliberazione n. 9110 del 31/10/1995 ha adottato il "Regolamento regionale per l'istituzione, gestione, sospensione e revoca delle Aziende Faunistico-venatorie ed Agri-Turistico-venatorie";
- con deliberazione n. 2113 del 6/2/1996, ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle zone di allenamento e per l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile- zone cinofile";
- con deliberazione n.34/6 del 23/7/1996, ha adottato il "Regolamento Regionale per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione, per la detenzione ed il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei";
- nella seduta del 27/9/1996, con deliberazione attualmente all'esame del Commissario di Governo, ha adottato il "Piano Faunistico-venatorio regionale".

Inoltre è al vaglio della Commissione Consiliare regionale il "Regolamento di attuazione della L.R. 31/05/1994, n. 30" e quanto prima verrà proposto per l'approvazione il "Regolamento Regionale per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale", al momento al vaglio delle Amministrazioni provinciali, delle Associazioni agricole e di altri Enti interessati a proporre pareri e suggerimenti.

Ha, poi, trovato puntuale applicazione l'art.10 L.157/92, con l'adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale, nel quale sono evidenziati tutti gli Istituti faunistici, quali le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, ecc. Ugualmente, ha trovato puntuale applicazione l'art.14 della citata legge 157/92 relativo alla gestione programmata della caccia, individuando sul territorio regionale n.11 Ambiti Territoriali di caccia e stabilendo direttive unitarie per il funzionamento dei Comitati di Gestione, attraverso lo "Statuto tipo", come sopra adottato con provvedimento consiliare.

Inoltre, ha trovato puntuale applicazione l'art.18, commi 1 e 2, della Legge 157/92, specie in riferimento al calendario venatorio per la stagione di caccia 1996/97 ed il comma 4 dell'art.1 della citata Legge 157 in ordine alle direttive comunitarie e convenzioni internazionali, in modo particolare istituendo zone di protezione speciale lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Sono state istituite, insediate e funzionanti presso le 4 province abruzzesi, le Commissioni per gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio, in applicazione dell' art.22 legge 157/92.

Infine, per la stagione venatoria 1995/96, sono stati rilasciati n. 15.943 tesserini venatori.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE MOLISE

La Regione Molise è stata la prima ad aver recepito le norme contenute nella legge-quadro n. 157/92, approvando la legge regionale 10.8.93 n. 19, recante "Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo venatorio".

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 10 della legge 157/92, inerente la pianificazione faunistico-venatoria, si fa presente che la Regione Molise, con deliberazione del Consiglio Regionale n.109 del 7 marzo 1995, ha attuato il Piano Faunistico Venatorio Regionale attraverso il coordinamento dei Piani proposti dalle Amministrazioni Provinciali di Campobasso e Isernia.

Il Piano in parola comprende i seguenti Istituti faunistici che, in complesso, interessano il 20% della superficie territoriale molisana: oasi di protezione; Zone di Ripopolamento e Cattura; Zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani; Bandite di caccia (rimboschimenti, foreste demaniali statali e regionali, riserve naturali e Parco Nazionale d'Abruzzo).

I principi ispiratori del suddetto Piano sono stati suggeriti dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, nella carta delle vocazioni faunistiche dallo stesso elaborata nel 1984, la quale ricomprende, nelle oasi di protezione, le principali rotte di migrazione dell'avifauna (Foce Trigno, Foce Biferno, Foce Saccione, Lago del Liscione, Lago Occhito, Pantano di Montenero di Bisaccia, ed altre).

Per l'istituzione delle suddette zone di protezione, si è dovuto far ricorso alla formula coattiva, date le enormi difficoltà di ordine procedurale e finanziario che comporta l'applicazione dell'iter previsto dall'art. 10 - comma 13 della legge quadro nazionale.

In merito all'applicazione dell'art. 14 della legge 157/92, la Regione Molise, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n.613 del 13/6/94, ha ripartito, secondo il disposto di cui all'art. 18 della L.R. 19/93, il territorio regionale in tre Ambiti Territoriali di Caccia, di cui due ricadenti nella provincia di Campobasso (A.T.C. 1 - CAMPOBASSO e A.T.C.2 -TERMOLI) ed uno in quella di Isernia (A.T.C. 3 -ISERNIA).

L'attività venatoria all'interno dei suddetti A.T.C. viene esercitata con l'applicazione dell'indice minimo di densità venatoria, indicato dal Ministero dell'agricoltura.

Sono stati costituiti, nella seconda metà dell'anno 1995, i Comitati di gestione degli A.T.C., i quali si sono dotati di un apposito regolamento in grado di espletare le funzioni fissate dall'art. 21 della citata legge regionale n. 19/93.

Allo stato attuale, l'attività dei Comitati di gestione degli A.T.C. è ancora in fase di avvio, sia dal punto di vista amministrativo, che tecnico-gestionale. Questo, in considerazione del breve tempo a disposizione in relazione alla quantità di impegno richiesto ed alle difficoltà legate al carattere innovativo dell'Istituto.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 18 della legge 157/92 ed, in particolare dei commi 1 e 2, la Regione Molise, nella propria legge 19/93, ha fissato i periodi di caccia per alcune specie di fauna selvatica diversi da quelli sanciti dalla legge quadro, disciplinandone il prelievo con i calendari venatori annuali.

Inoltre, le previsioni dell'art. 1, comma 4 della legge 157/92, sono state integralmente recepite ed attuate dalla Regione Molise. Infatti, le principali rotte di migrazione dell'avifauna sono state ricomprese nelle oasi di protezione, senza ricorrere all'istituzione di zone di protezione speciale. In riferimento all'avifauna protetta dalla direttiva CEE 79/409, la medesima Regione non ha fatto ricorso a procedure di deroga, in quanto non ha consentito l'abbattimento di specie non ricomprese nell'elenco comunitario.

Per l'art. 22 della legge 157/92, la disposizione è stata recepita nella legge regionale n. 19/93, che all'art. 33 ne disciplina il contenuto. In particolare, vengono dettate norme in ordine alle materie attinenti l'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed ai requisiti professionali dei componenti la commissione d'esame.

Infine, il numero dei tesserini venatori rilasciati nella passata stagione (1995/96), ammonta complessivamente a n. 4025, così suddivisi per provincia:

- Provincia di Campobasso: n. 2500
- Provincia di Isernia : n. 1525

REGIONE CAMPANIA

La regione Campania, in data 10.4.96, ha approvato la legge regionale n.8, con la quale ha recepito i dettami della legge quadro nazionale.

In esecuzione dell'art. 41 della legge anzidetta, in data 7.8.96 il Consiglio Regionale ha approvato il " Piano Faunistico Stralcio", nelle more della predisposizione dei Piani Provinciali e del successivo Piano Regionale definitivo, mentre, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, sono stati istituiti n.5 Ambiti Territoriali di Caccia, l'operatività dei quali incomincia ad evidenziarsi con tentativi di stipulare accordi di "reciprocità" inter-provinciali ed interregionali.

E' in fase di adeguamento la composizione delle Commissioni di esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio venatorio. Le commissioni sono operanti.

E' stata data attuazione all'art.9 della legge regionale 8/96, con l'istituzione dei Comitati Tecnici Regionali e Provinciali.

E' stata costituita, con D.P.G.R. al sensi del comma 10 dell'art.28 della L.R.8/96, la Commissione di esame per il riconoscimento della idoneità alla qualifica di "guardia venatoria volontaria" (comma 4-art.27 L.157/92 e comma 4-art.28 L.R. 8/96).

Tuttavia, detta Commissione non è ancora operante in quanto è in corso di perfezionamento il provvedimento di Giunta Regionale con il quale sono definite materie e modalità di esame per gli aspiranti.

Attualmente è in corso di elaborazione il Calendario Venatorio 1997/98 già in linea di massima definito in una riunione del C.T.F.V.R. tenutasi il 26.3.97.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONE PUGLIA

La regione Puglia ha approvato la legge regionale del 15/6/94 n. 20, attuativa della Legge 157/92, con la quale, nell'attesa dell'approvazione di una legge organica di riordino in materia di caccia nell'ambito regionale, ha dettato norme provvisorie per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La citata Legge, all'art. 3, prevede che la Regione, in materia faunistico-ambientale approvi il Piano Faunistico regionale di cui all'art. 10 della legge nazionale n.157/92, di durata quinquennale, predisposto sulla base dei Piani Faunistici elaborati dalle Province.

Lo stesso articolo prevede che, in attesa di tale approvazione, al fine di assicurare la continuità gestionale, la Regione attui il Programma Venatorio annuale ex L.R. n. 10/84, in quanto compatibile.

La medesima Regione, deputata al coordinamento dei Piani provinciali ex Legge 157/92 - art. 10, è stata impossibilitata a redigere il Piano Faunistico Venatorio regionale, in considerazione del fatto che il Consiglio Provinciale di Taranto, soltanto in data 7/5/96, ha approvato il proprio Piano Faunistico, mentre il Consiglio Provinciale di Brindisi ha in corso l'approvazione definitiva del proprio Piano.

Per quanto concerne l'attuazione dell'art. 14 della Legge 157/92, si fa presente che la Regione Puglia ha approvato il Regolamento regionale n. 1 del 2/6/94 "Gestione Programmata della Caccia (A.T.C.)" in ottemperanza alla citata normativa.

Il precisato Regolamento stabilisce l'istituzione degli l'A.T.C.", i compiti del Comitato di gestione, il numero dei suoi componenti (ai sensi dell'art. 14-punto 10 della citata normativa statale), nonché i criteri di ammissione all'esercizio venatorio, le quote contributive dei cacciatori ammessi agli l'A.T.C.", la gestione finanziaria, il Collegio dei Sindaci revisori e le relative sanzioni.

Attualmente in Puglia sono stati istituiti, con decreti del Presidente della Regione, nove "A.T.C.", secondo le proposte avanzate dalle rispettive Amministrazioni Provinciali, i cui Comitati di gestione sono stati insediati e sono operanti.

Per la parte relativa all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 18 della Legge 157/92, la Regione Puglia ha approvato, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20/94, il Programma Venatorio ed il Calendario Venatorio - annata 1996/97, nel rispetto della normativa vigente (giuste deliberazioni della Giunta Regionale n. 2526 e n. 2527 del 19/6/96).

I precitati provvedimenti hanno individuato per tutto il territorio pugliese le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura, stabilendo altresì le aree in cui è vietato l'esercizio venatorio, nonché le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria in ottemperanza della normativa vigente e della giurisprudenza in materia.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La normativa regionale, altresì, disciplina (LL.RR. 10/84 e 20/94) la composizione delle Commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio e per lo svolgimento del relativo esame. Detta materia è stata delegata alle Province e le relative Commissioni sono state tutte nominate ed integrate.

Infine, per l'annata venatoria 1995/96 sono stati rilasciati n. 30.987 tesserini venatori.

Si fa presente, inoltre, che l'Amministrazione ha in corso la redazione di una legge organica di recepimento della Legge 157/92, nonché un'ipotesi di Regolamento regionale "A.T.C." modificativo della precedente normativa.

REGIONE SICILIA

La Regione Sicilia, nell'ambito delle sue competenze esclusive in materia di caccia (art. 14, lettera 1 dello Statuto), ha esercitato le proprie potestà legislative emanando **la legge 30/3/1981 n.37** recante "Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio".

La legge regionale, caratterizzata già da una elevata sensibilità nei confronti dei valori ambientali, intesi sotto sia il profilo della salvaguardia del paesaggio naturale sia sotto il profilo della tutela faunistica, prevede una vasta ed articolata normativa finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività venatoria, in regime di caccia controllata, inserita nell'equilibrio ambientale e biologico, autorizzando alcuni istituti di protezione ed incremento della fauna e misure di tutela delle colture agricole.

Prevede, altresì, la partecipazione a livello consultivo e/o deliberativo degli uffici regionali istituzionali competenti in materia di tutela naturalistica e paesaggistica e di sanità veterinaria, nonché di componenti del mondo scientifico ed universitario e delle categorie interessate, attraverso i loro organismi rappresentativi e/o associativi, del mondo agricolo, del protezionismo naturalistico e del mondo sportivo venatorio, nella gestione territoriale della fauna e del prelievo venatorio.

L'approvazione della legge 157/92 ne ha reso necessario il recepimento nella normativa regionale, soprattutto per quanto concerne il regime di caccia passato da regime controllato a regime programmato e, quindi, l'adeguamento della preesistente legge regionale.

Il Governo Regionale pro-tempore, pertanto, si è preoccupato di redigere un disegno di legge che pur mantenendo alcuni istituti e disposizioni contenute nella L.R. 37/81, di cui si propone l'abrogazione, prevede un sistema di norme di recepimento dei principi della nuova legge quadro e un nuovo elenco di specie cacciabili in armonia con le convenzioni internazionali nel frattempo intervenute; introduce la costituzione di ambiti territoriali di caccia e la programmazione dell'attività venatoria sulla base del piano faunistico venatorio; inasprisce le sanzioni amministrative ed infine preve la istituzione di nuovi organismi come ad esempio l'Osservatorio Faunistico Siciliano.

Nella passata legislatura il disegno di legge di iniziativa governativa è stato presentato all'Assemblea Regionale in data 23/9/1993, e qui ha subito un iter travagliato senza essere stato approvato.

Nel frattempo sono stati adottati alcuni provvedimenti legislativi che nelle more del recepimento della legge quadro, hanno normato alcuni settori specifici come l'art. 13 della L.R. 18/5/1995, n.41 che ha consentito l'introduzione del fagiano, e l'art.6, ultimo comma, della L.R. 7/5/1996 n.31 che convalidando il "Regolamento di Gestione delle zone cinologiche" fa assolvere allo stesso le funzioni programmatiche previste dalla Legge 157/1992; nonché norme legislative che hanno regolamentato provvisoriamente l'attività venatoria nella Regione Siciliana, quali la L.R. 6/4/1996 n.17 e L.R. 20/8/1996 n.36.

L'Amministrazione ha provveduto ad anticipare l'osservanza di alcuni principi recati dalla nuova legge e in particolare riguardo alle specie su cui consentire la caccia, costantemente ridotte in adeguamento alle intervenute convenzioni internazionali e da ultimo alla

lista della specie cacciabili contenute nella medesima legge quadro; nonchè con riguardo al periodo consentito per l'esercizio venatorio, anticipando già con il Calendario Venatorio 1993/1994, la chiusura generale della stagione venatoria al 31 gennaio e posticipando alla terza domenica di settembre l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, graduando nel contempo il periodo di caccia alla selvaggina stanziale ed a particolari specie di selvaggina migratoria (quaglie, tortore, merli, allodole) in considerazione della particolare situazione climatica di cui beneficia la Regione Siciliana.

Si è provveduto altresì a consentire l'uso dei soli mezzi di caccia previsti dalla normativa nazionale ed a imporre nuovi massimali per le obbligatorie assicurazioni cui sono tenuti i cacciatori.

L'attuale Governo Regionale ha comunque assunto l'impegno della riproposizione entro i primi 6 mesi della nuova legislatura del disegno di legge sopra richiamato e tenterà tutte le vie previste per una sua sollecita discussione ed approvazione, oltre che ovviamente della pronta attuazione della nuova legge regionale così emanata.

REGIONE SARDEGNA

La Regione Sardegna, allo stato attuale, non ha ancora applicato la normativa di adeguamento della legislazione regionale ai principi della legge 157. Infatti, l'apposita legge, già approvata dal Consiglio Regionale, è stata rinviata dal Governo che ha, da ultimo, proposto ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni in ordine ad alcune disposizioni del Testo definitivo riapprovato dallo stesso Consiglio nella seduta del 16 dicembre 1996.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato di attuazione L. 157/92, art. 35

REGIONI	Leggi reg.li di recepimento	Rotte di migrazione (art.1, comma 5)	Piani faunistico-venatori (art.10)	Programmazione venatoria (art.14)	Calendari venatori (art.18)	Commissione esame abilitazione esercizio venatorio (art.22)
VALLE D'AOSTA	n.64/94	*	*	*	*	*
PIEMONTE	n.70/96	X	P	X	*	X
LIGURIA	n.29/94	X	P	P	X	X
LOMBARDIA	n.26/93	X	P	X	X	X
P.A. DI BOLZANO	-	X	-	-	X	X
P.A. DI TRENTO	n.26/94	X	P	X	X	X
VENETO	(che ha modificato la L.P. 24/91) n.17/96	X	X	X	X	X
FRIULI VENEZIA-GIULIA	n.21/93	P	P	X	X	X
EMILIA-ROMAGNA	n.8/94	X	X	X	X	X
MARCHE	n.7/95	X	X	X	X	X
UMBRIA	n.14/94	X	P	X	X	X
TOSCANA	n.3/94	X	X	X	X	X
LAZIO	n.17/95	X	P	X	X	X
ABRUZZO	n.30/94	X	X	X	X	X
MOLISE	n.19/93	X	X	X	X	X
CAMPANIA	n.8/96	*	P	X	P	P
BASILICATA	n.2/95	*	*	*	*	*
PUGLIA	n.20/94	X	P	P	X	X
CALABRIA	n.9/96	*	*	*	*	*
SICILIA	-	*	*	*	*	*
SARDEGNA	-	*	*	*	X	X

LEGENDA:

X = definitivo

P = provvisorio

* = relazione non perv.ta